



CAMUGNANO  
CASTEL D'AIANO  
CASTEL DI CASIO  
CASTIGLIONE DEI PEPOLI  
GAGGIO MONTANO  
GRIZZANA MORANDI  
LIZZANO IN BELVEDERE  
MARZABOTTO  
MONZUNO  
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO  
VERGATO

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE**

**Nr. 67**

**Data 21/12/2020**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. APPROVAZIONE INDIRIZZI**

L'anno duemilaventi, questo giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 14:30, si è riunita la Giunta.

All'appello risultano presenti:

<b>SINDACI</b>	<b>CARICA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
Fabbri Maurizio	Presidente	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore		A
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Masinara Marco	Assessore	P	
Nasci Alberto	Assessore	P	
Aldrovandi Marco	Assessore	P	
Rubini Franco	Assessore	P	
Cuppi Valentina	Assessore	P	
Pasquini Bruno	Assessore	P	
Argentieri Giuseppe	Assessore	P	
Polmonari Sergio	Assessore	P	

Presenti n. 10

Assenti n. 1

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Maurizio Fabbri, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA DELL'UNIONE

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

### Richiamati:

- il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020 nr. 658, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale si è provveduto:
  1. in via di anticipazione, nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, al riparto di un importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
  2. alla erogazione individuata nell'allegato di cui al citato provvedimento a ciascun Comune aderenti all'Unione dell'importo spettante, secondo i criteri di riparto individuati nell'art. 2 comma 1 del medesimo provvedimento, di somme pari complessivamente **ad € 260.464,38;**
  3. a definire che gli importi ripartiti ai Comuni siano da utilizzarsi per l'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
    - a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
    - b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
  4. a stabilire che i servizi sociali di ciascun Comune individuano la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
- la propria precedente deliberazione nr 10 del 02.04.2020 con la quale furono approvati gli indirizzi per l'attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare collegate all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

### Dato atto che:

- l'articolo 2, comma 3, del Dl 154/2020 (c.d. Ristori-Ter) stabilisce l'assegnazione ai Comuni di un ulteriore fondo di 400 milioni di euro per solidarietà alimentare, da distribuire sulla base degli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
- la stessa norma prevede, inoltre, al terzo comma, che l'utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato per l'emergenza Covid-2019 possa essere disposto con una variazione di bilancio entro il 31 dicembre 2020 con deliberazione della Giunta;

- sulla base dell'articolo 239 del Tuel, poi, l'attribuzione della competenza all'organo esecutivo esclude per queste deliberazioni la necessità di acquisire il parere dell'organo di revisione.

**Considerato** pertanto la necessità, stante la perdurante situazione di emergenza sanitaria, di ridefinire indirizzi comuni e condivisi per l'attuazione delle misure di solidarietà alimentare in favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla suddetta emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

**Ritenuto di** definire come segue i predetti indirizzi:

- definire come segue i **requisiti e condizioni per l'accesso** alle misure di solidarietà alimentare:
  - che i beneficiari della presente misura di solidarietà alimentare sono persone e nuclei residenti nei Comuni aderenti all'Unione;
  - che i beneficiari della presente misura di solidarietà alimentare sono persone e nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, rimanendo fermo che è causa ostativa alla concessione del beneficio che l'istante o altri componenti il nucleo abbiano già presentato medesima domanda in altri Comuni dello Stato;
  - che sono individuati i sotto indicati eventi causali di effetti economici negativi anche temporanei causati dall'emergenza da COVID-19:
    - a) la perdita o la riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;
    - b) la sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientranti nei codici ATECO delle attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM 22 marzo 2020 e successive integrazioni;
    - c) l'impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a causa dell'obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per effetto della contrazione delle chiamate;
  - che è causa di esclusione dalla concessione del beneficio l'essere in possesso alla data della richiesta, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, di depositi bancari o postali di importo complessivo superiore a 5.000,00 euro (sono esclusi i depositi intestati ai minori);
  - che è motivo di ammissione prioritaria alla concessione del beneficio non avere percepito alla data della istanza e relativamente ai mesi agosto-novembre 2020, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, redditi e contributi e sussidi di qualsiasi natura o altre forme di sostegno pubblico erogato dalla Pubblica Amministrazione, compresi quelli erogati dall'INPS (es. Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, Bonus come lavoratore autonomo, libero professionista, co.co.co, lavoratore del settore turistico, ecc.. esclusi i buoni spesa Covid prima edizione).
  - che persone e nuclei i quali alla data della istanza e relativamente alle mensilità precedenti, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, abbiano percepito redditi e contributi e sussidi di qualsiasi natura di importo mensile non superiore a Euro 600,00 euro, potranno essere ammessi secondariamente e compatibilmente alla disponibilità delle risorse economiche, alla concessione del beneficio, con priorità tra nuclei e persone con minore disponibilità economica auto dichiarata nella istanza e a pari disponibilità con priorità per i nuclei familiari più numerosi o con la presenza di minori, previa valutazione del Servizio Sociale Professionale;
  - qualora al termine dell'assegnazione residuo delle risorse i singoli Comuni potranno, previo provvedimento espresso, valutare di assegnarle anche a chi già usufruisce di altri interventi assistenziali pubblici;
- definire come segue le modalità di quantificazione del contributo:

- in funzione della necessità di sostenere con modalità progressiva persone e nuclei per il sostentamento primario di generi alimentari e di prima necessità in relazione alla composizione numerica dei nuclei medesimi si prevede che il beneficio sia definito come segue:
  - a) nuclei familiari unipersonali Euro 75,00;
  - b) nuclei familiari di due persone Euro 125,00;
  - c) nuclei familiari di tre persone Euro 200,00;
  - d) nuclei familiari di quattro persone Euro 250,00;
  - e) nuclei familiari di cinque persone Euro 325,00;
  - f) nuclei familiari di sei persone e oltre Euro 400,00.
  
- Fino ad un massimo del 10% delle risorse a disposizione di ciascun Comune potrà essere destinato a contributi a soggetti del terzo settore no profit che si occupano sul territorio di acquisto e distribuzione di generi alimentari e di prima necessità.
  
- definire come segue i **profili procedurali**:
  - i cittadini presenteranno l'istanza sotto forma di auto dichiarazione mediante certificazione sostitutiva e certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
  - l'istanza sarà inoltrata ai Comuni, che provvederanno a curarne l'istruttoria sulla base dei requisiti sopra specificati, salvo confronto con l'SSP laddove ritenuto necessario;
  - l'elenco dei cittadini ammessi al beneficio saranno comunicati al SST al fine dell'aggiornamento delle banche dati territoriali anche rispetto ai nuclei in stato di bisogno già in carico allo stesso SST;
  - sulla base delle indicazioni sopra espresse ogni Comune provvederà in autonomia alla gestione operativa della misura di solidarietà familiare, definendo gli strumenti (buoni, coupon, buoni spesa, buoni pasto, etc..) e le procedure (elenco degli esercizi commerciali, avvisi/bandi aperti chiusi, elenchi aperti, scadenze, etc..) secondo le specifiche esigenze e caratteristiche dei rispettivi territori;
  - in alternativa i Comuni potranno avvalersi delle strutture del SST dell'Istituzione Servizi Sociali, che provvederanno sulla base degli indirizzi sopra formulati secondo i propri ordinari modelli organizzativi, in tutte le fasi procedurali previste nel rispetto dei vincoli amministrativo-contabili al fine di semplificare ed accelerare l'erogazione dei buoni ai cittadini;
  - che l'elenco dei soggetti beneficiari sarà trasmesso alle autorità competenti ai fini dei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

**Ritenuto** di procedere in merito per rendere celermente fruibile la misura di solidarietà alimentare in premessa descritti, approvando pertanto gli indirizzi applicativi sopra indicati;

**Dato altresì atto** che trattandosi di deliberazione di indirizzo non necessita dei previsti pareri tecnici ai sensi dell'art. 49 t.u. enti locali;

A voti unanimi e palesi;

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in parte narrativa, i seguenti indirizzi per l'attuazione uniforme e condivisa sul territorio dell'Unione delle misure di solidarietà alimentare in favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno in carico ai Servizi sociali, come segue:

- definire come segue i **requisiti e condizioni per l'accesso** alle misure di solidarietà alimentare:
  - che i beneficiari della presente misura di solidarietà alimentare sono persone e nuclei residenti nei Comuni aderenti all'Unione;
  - che i beneficiari della presente misura di solidarietà alimentare sono persone e nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, rimanendo fermo che è causa ostativa alla concessione del beneficio che l'istante o altri componenti il nucleo abbiano già presentato medesima domanda in altri Comuni dello Stato;
  - che sono individuati i sotto indicati eventi causali di effetti economici negativi anche temporanei causati dell'emergenza da COVID-19:
    - d) la perdita o la riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;
    - e) la sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientranti nei codici ATECO delle attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM 22 marzo 2020 e successive integrazioni;
    - f) l'impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a causa dell'obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per effetto della contrazione delle chiamate;
  - che è causa di esclusione dalla concessione del beneficio l'essere in possesso alla data della richiesta, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, di depositi bancari o postali di importo complessivo superiore a 5.000,00 euro (sono esclusi i depositi intestati ai minori);
  - che è motivo di ammissione prioritaria alla concessione del beneficio non avere percepito alla data della istanza e relativamente ai mesi agosto-novembre 2020, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, redditi e contributi e sussidi di qualsiasi natura o altre forme di sostegno pubblico erogato dalla Pubblica Amministrazione, compresi quelli erogati dall'INPS (es. Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, Bonus come lavoratore autonomo, libero professionista, co.co.co, lavoratore del settore turistico, ecc.. esclusi i buoni spesa Covid prima edizione).
  - che persone e nuclei i quali alla data della istanza e relativamente alle mensilità precedenti, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, abbiano percepito redditi e contributi e sussidi di qualsiasi natura di importo mensile non superiore a Euro 600,00 euro, potranno essere ammessi secondariamente e compatibilmente alla disponibilità delle risorse economiche, alla concessione del beneficio, con priorità tra nuclei e persone con minore disponibilità economica auto dichiarata nella istanza e a pari disponibilità con priorità per i nuclei familiari più numerosi o con la presenza di minori, previa valutazione del Servizio Sociale Professionale;
  - qualora al termine dell'assegnazione residuino delle risorse i singoli Comuni potranno, previo provvedimento espresso, valutare di assegnarle anche a chi già usufruisce di altri interventi assistenziali pubblici;
- definire come segue le modalità di quantificazione del contributo:
  - in funzione della necessità di sostenere con modalità progressiva persone e nuclei per il sostentamento primario di generi alimentari e di prima necessità in relazione alla composizione numerica dei nuclei medesimi si prevede che il beneficio sia definito come segue:
    - g) nuclei familiari unipersonali Euro 75,00;
    - h) nuclei familiari di due persone Euro 125,00;
    - i) nuclei familiari di tre persone Euro 200,00;
    - j) nuclei familiari di quattro persone Euro 250,00;
    - k) nuclei familiari di cinque persone Euro 325,00;
    - l) nuclei familiari di sei persone e oltre Euro 400,00.

- Fino ad un massimo del 10% delle risorse a disposizione di ciascun Comune potrà essere destinato a contributi a soggetti del terzo settore no profit che si occupano sul territorio di acquisto e distribuzione di generi alimentari e di prima necessità.
- definire come segue i **profili procedurali**:
  - i cittadini presenteranno l'istanza sotto forma di auto dichiarazione mediante certificazione sostitutiva e certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
  - l'istanza sarà inoltrata ai Comuni, che provvederanno a curarne l'istruttoria sulla base dei requisiti sopra specificati, salvo confronto con l'SSP laddove ritenuto necessario;
  - l'elenco dei cittadini ammessi al beneficio saranno comunicati al SST al fine dell'aggiornamento delle banche dati territoriali anche rispetto ai nuclei in stato di bisogno già in carico allo stesso SST;
  - sulla base delle indicazioni sopra espresse ogni Comune provvederà in autonomia alla gestione operativa della misura di solidarietà familiare, definendo gli strumenti (buoni, coupon, buoni spesa, buoni pasto, etc..) e le procedure (elenco degli esercizi commerciali, avvisi/bandi aperti chiusi, elenchi aperti, scadenze, etc..) secondo le specifiche esigenze e caratteristiche dei rispettivi territori;
  - in alternativa i Comuni potranno avvalersi delle strutture del SST dell'Istituzione Servizi Sociali, che provvederanno sulla base degli indirizzi sopra formulati secondo i propri ordinari modelli organizzativi, in tutte le fasi procedurali previste nel rispetto dei vincoli amministrativo-contabili al fine di semplificare ed accelerare l'erogazione dei buoni ai cittadini;
  - che l'elenco dei soggetti beneficiari sarà trasmesso alle autorità competenti ai fini dei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

\*\*\*\*\*

**DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 67/2020**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: MISURE URGENTI DI  
SOLIDARIETA' ALIMENTARE. APPROVAZIONE INDIRIZZI**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Dott Maurizio Fabbri

**Il Segretario Direttore**

Dott. Pieter J. Messino'

\*\*\*\*\*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

*L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.*